

ELEMENTI PRESCRITTIVI PER L'ASSOLVIMENTO DEL RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO DI CUI ALL'INTESA 24/11/2014

SOGGETTI PROMOTORI (Artt. 1 e 8 commi 2 dell'Intesa)

I centri antiviolenza e le case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dell'art. 5-bis, comma 3 del decreto legge n.93 del 2013 convertito in legge n.119/2013 sono promossi da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni e organizzazioni che dovranno dichiarare:
 - che l'associazione/ organizzazione è operante nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza e ha maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne;
 - che l'associazione/organizzazione utilizza una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificatamente formato sulla violenza di genere;
 - che l'associazione/organizzazione ha nel proprio statuto il tema del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul ovvero dimostra una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno contro la violenza alle donne;
 - di essere iscritte nel Registro unico del Terzo Settore di cui al D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell'articolo 101, comma 2 del Codice, il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri regionali (volontariato; promozione sociale; cooperazione sociale; ONLUS presso Agenzia delle Entrate);

- c) soggetti di cui alle lettera a) e b) di concerto, di intesa o in forma consorziata.

PER I CENTRI ANTIVIOLENZA

Il centro, ai sensi dell'Intesa:

➤Art. 1 comma 1 (Definizione):

- è una struttura in cui sono accolte-a titolo gratuito- le donne di tutte le età ed i loro figli minorenni, le quali hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza;

➤Art. 2 (Requisiti strutturali e organizzativi):

- la sede destinata a sede operativa del Centro antiviolenza deve possedere i requisiti di abitabilità e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attività nel rispetto delle privacy.

Il requisito si considera soddisfatto attraverso il possesso di:

a) i requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di civile abitazione o di agibilità;

b) la presenza di un locale adibito ai colloqui individuali, separato dagli altri spazi del Centro, al fine di garantire l'anonimato e la riservatezza.

- può articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attività;
- garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi;
 - Il requisito si considera soddisfatto con un'apertura di almeno 5 giorni su 7 giorni la settimana e di almeno 15 ore complessive settimanali di cui tutti i centri dovranno garantire 3 ore mattutine del giorno di venerdì nella sede del Centro e/o attraverso gli sportelli sul territorio;*
- deve garantire un numero telefonico dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522;

il requisito si considera soddisfatto anche attraverso una segreteria telefonica e/o trasferimento di chiamata.

- deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilità 1522;
- deve assicurare l'ingresso nella mappatura del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o l'accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali;

Il requisito si considera soddisfatto attraverso l'impegno a comunicare alla Regione Toscana le variazioni di sede, recapiti telefonici, orari di apertura al pubblico comprese le chiusure temporanee per ferie e festività. A tale proposito, oltre al rinnovo annuale dell'iscrizione all'elenco, dovrà essere data comunicazione al 30 settembre di ogni anno delle suindicate informazioni i anche in termini di conferma delle stesse

- adotta la Carte dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attività.

Il requisito si considera soddisfatto qualora la Carta dei Servizi contenga la mission del Centro, i servizi offerti, le prestazioni erogate e le modalità di accesso ai servizi (con le relative tempistiche e modalità di erogazione, la gestione dei reclami);

- non consente l'accesso ai propri locali agli autori della violenza e dei maltrattamenti.

➤ **Art. 3 (Operatrici):**

- si avvale esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere;
- deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sulla violenza di genere e iscritte all'albo del gratuito patrocinio
- al personale del centro è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti;

Il requisito si considera soddisfatto quando, oltre al rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere, viene assicurato quanto segue:

a) almeno 120 ore di cui 60 di formazione e 60 di affiancamento iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nel Centro;

b) almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);

c) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);

d) la formazione del personale deve comprendere almeno le seguenti tematiche:

-i principi ispiratori e la metodologia dei centri antiviolenza;

-la conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne;

-le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza;

-le tecniche di ascolto e di accoglienza;

-la modalità di lavoro in equipe;

-la valutazione e la gestione dl rischio di recidiva e femicidio;

-le strategie di protezione;

-le modalità di costruzione e di interazione con la rete;

-problematiche della violenza sulle donne migranti

I centri dovranno comunicare alla Regione Toscana, almeno,15 giorni prima, il programma, i docenti, le date i luoghi e le modalità di svolgimento del corso. Dovranno inoltre essere garantiti e conservati la registrazione delle presenze e il rilascio di attestati di partecipazione.

➤ **Art. 4 (Servizi minimi garantiti):** garantisce i seguenti servizi minimi a titolo gratuito:

- Ascolto

Colloqui telefonici e preliminari presso la sede per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili;

- Accoglienza

Garantire protezione e accoglienza gratuita alle donne vittime di violenza a seguito colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;

- Assistenza psicologica

Supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto, anche utilizzando le strutture ospedaliere ed i servizi territoriali;

- Assistenza legale

Colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, e informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio, in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 119 del 2013;

- Supporto ai minori vittime di violenza assistita

- Orientamento al lavoro attraverso informazione e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;

- Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzione e protocollo con enti locali e altre agenzie.

Il requisito si considera soddisfatto attraverso l'erogazione di informazioni, acquisite dalle operatrici presso Enti locali e/ altre Agenzie competenti cui indirizzare la donna interessata anche attraverso convenzione e protocollo con enti locali e altre agenzie.

➤ **Art. 5 (Percorso di accompagnamento):**

- il percorso personalizzato di protezione e sostegno è costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle sue decisioni e dei suoi tempi;

- ai fini di cui sopra il centro utilizzando anche la collaborazione con le Forze dell'Ordine si avvale della rete dei competenti servizi pubblici con un approccio integrato atto a garantire il riconoscimento delle diverse dimensioni della violenza subita sotto il profilo relazionale, fisico, psicologico, sessuale, sociale, culturale ed economico;

- il centro si attiene alle indicazioni nazionali per la valutazione del rischio.

➤ **Art. 6 (Lavoro in rete):**

- Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale;

- Il centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e altri centri antiviolenza esistenti sul territorio.

I requisiti suindicati si considerano soddisfatti attraverso la partecipazione alle "reti territoriali antiviolenza" a carattere interistituzionale costituite da enti locali tramite la sottoscrizione di appositi protocolli o accordi territoriali. La partecipazione, anche informale, alla rete dovrà essere attestata dall'ente pubblico coordinatore della rete.

➤ **Art. 7 (Flusso informativo):**

- svolge attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;

Viene considerato elemento imprescindibile la partecipazione al sistema di rilevazione dati dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.

➤ **Art. 13 (Obblighi per i Centri e le case rifugio):**

- garantisce, qualora sia destinataria di finanziamenti pubblici, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento.

PER LE CASE RIFUGIO

La casa rifugio, ai sensi dell'Intesa:

➤ **Art. 8 (Definizione), comma 1:**

- è una struttura dedicata, ad indirizzo segreto, che fornisce alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e salvaguardarne l'incolumità fisica e psichica;

Il requisito si considera soddisfatto qualora la struttura dedicata ad indirizzo segreto sia esclusivamente dedicata a donne che subiscono violenza e ai loro bambini con esclusione di vittime di tratta e donne con patologie psichiatriche, con dipendenze o in condizione di libertà restrittive per le quali esistono percorsi e strutture regolate da altri protocolli e norme.

➤ **Art. 9 (Requisiti strutturali) e organizzativi):**

- corrisponde a civile abitazione ovvero ad una struttura di comunità, articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza;

Il requisito si considera soddisfatto attraverso:

*a) i requisiti richiesti dalla normativa regionale di cui alla **LR 41/2005 articolo 22, comma 1, lettera a): Art. 22 Strutture soggette ad obbligo di comunicazione di avvio di attività e DPGR 2/R/ del 9/1/2018 articolo 23 (utenza accolta); articolo 24 (requisiti generali); articolo 25 (requisiti specifici);***

- garantisce l'anonimato e la riservatezza;
- assicura alloggio e beni primari per la vita quotidiana alla donne che subiscono violenza e ai loro figli;
- si raccorda con i Centri antiviolenza e agli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli;

Il requisito si considera soddisfatto qualora la casa rifugio sia funzionalmente collegata al Centro antiviolenza e operi in stretto contatto con i servizi del territorio.

- assicura l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonché l'iscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale

Il requisito si considera soddisfatto attraverso l'impegno a comunicare alla Regione Toscana le variazioni delle denominazione delle case. A tale proposito oltre all'iscrizione e al rinnovo annuale dell'iscrizione all'elenco dovrà essere data comunicazione al 30 settembre di ogni anno delle suindicate informazioni anche in termini di conferma delle stesse.

➤ **Art. 10 (Operatrici):**

- assicura personale esclusivamente femminile qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere;
- al personale della casa rifugio è fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare;
- garantisce la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti;

Il requisito si considera soddisfatto, oltre al rispetto delle indicazioni del Piano Nazionale Straordinario contro la violenza sessuale e di genere quando viene assicurato quanto segue:

a) almeno 120 ore di cui 60 ore formazione e 60 ore di affiancamento iniziale specifico alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito) impiegate nella Casa rifugio.

b) almeno 16 ore annuali di formazione specifica sulla violenza di genere al 50% delle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);

c) almeno 16 ore all'anno di supervisione professionale e tecnica alle operatrici (sia per le volontarie che per il personale retribuito);

d) la formazione del personale deve comprendere almeno le seguenti tematiche:

- i principi ispiratori e la metodologia dei centri antiviolenza;
- la conoscenza e la fenomenologia della violenza maschile contro le donne;
- le dinamiche e le conseguenze delle diverse tipologie di violenza;
- le tecniche di ascolto e di accoglienza;
- la modalità di lavoro in equipe;
- la valutazione e la gestione dl rischio di recidiva e femicidio;
- le strategie di protezione
- le modalità di costruzione e di interazione con la rete;
- problematiche della violenza sulle donne migranti

Le case rifugio dovranno comunicare alla Regione Toscana almeno,15 giorni prima, il programma, i docenti, le date i luoghi e le modalità di svolgimento del corso. Dovranno inoltre essere garantiti e conservati la registrazione delle presenze e gli attestati di frequenza.

➤ **Art. 11 (Servizi minimi garantiti):**

- garantisce protezione ed ospitalità alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito salvaguardandone l'incolumità fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato;
- definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalità condivise con la donna accolta;
- opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza;
- fornisce adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei minori delle donne che subiscono violenza;

➤ **Art. 12 (Flusso informativo):**

- svolge attività di raccolta e analisi di dati e di informazioni sul fenomeno della violenza in linea con il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- Viene considerato elemento imprescindibile la partecipazione al sistema di rilevazione dati dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere.*

➤ **Art. 13 (Obblighi per i Centri e le case rifugio):**

- garantisce, qualora sia destinataria di finanziamenti pubblici, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attività per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale è stato assegnato il finanziamento.